

= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =

OGGETTO: contratto di appalto dei lavori di riqualificazione della
pavimentazione stradale a tratti, sostituzione barriere metalliche,
rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidi idraulici
sulla S.P. 493 BRACCIANESE dal km 0+000 al km 3+000 , S.P. STATUA
dal km 0+000 al km 11+200 –Cerveteri ed altri- Perizia di variante tecnica
in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.LGS.
36/2023. -- CIG: B1D63D80F4 – CUP: F97H22002910001 –
Repertorio n. 12476

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **Trenta** del mese di **Ottobre** in Roma
nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta n. 41,
presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----

Davanti a me, Dott. Paolo CARACCILO, Segretario Generale della Città
metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse
dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, sono personalmente comparsi i Signori: ---

1) Dott. Valerio DE NARDO, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per
la carica a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di
Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II della Città metropolitana di Roma
Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città metropolitana
di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n. 119/a, Codice Fiscale
n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; -----

2) Sig. Mario CANDIDA, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente a
xx, nella sua qualità di Titolare

dell'operatore economico MA.CA di CANDIDA MARIO impresa individuale, con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, C.F.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 07.09.2015 al REA n. RM – 1452817, come da documento n. T 563616967 del 13.06.2024, acquisito d'ufficio.-----

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.-----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

P R E M E S S O

- che con contratto a rogito del Segretario Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale rep. n. 12393 del 18.04.2024 sono stati affidati i *lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti, sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidi idraulici sulla S.P. 493 Braccianese dal km 0+000 al km 3+000 , S.P. Statua dal km 0+000 al km 11+200 - Cerveteri ed altri*, con un ribasso offerto del **24,523 %** per un importo netto contrattuale di **€ 219.743,17** di cui **€ 8.871,15** per oneri per la sicurezza, oltre IVA, all'operatore economico MA.CA di CANDIDA MARIO impresa individuale, con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che nel prosieguo del presente atto sarà chiamato semplicemente Operatore Economico;

- che, il Geom. Mauro Ursini, Funzionario tecnico del Dipartimento II in qualità Responsabile Unico del Procedimento, ha trasmesso, al competente Servizio 1 del Dipartimento II, il progetto di perizia di variante tecnica in corso

d'opera per i lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti, sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidi idraulici sulla S.P. 493 Braccianese dal km 0+000 al km 3+000 - S.P. Statua dal km 0+000 al km 11+200- Cerveteri ed altri, ai sensi dell'art. 120 Comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.36/2023;

- che con determinazione dirigenziale n. 2035 del 06.06.2024, del Servizio 1 del Dipartimento II, è stata approvata la perizia di variante in linea tecnica, ai sensi dell'art. 120 Comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.36/2023 ed il nuovo quadro economico dei lavori suindicati, per un importo contrattuale di € 65.528,62 oltre IVA;-----

- che tale perizia prevede maggiori lavori imprevisi ed imprevedibili, che non alterano la natura del progetto iniziale, al netto del ribasso offerto in sede di gara del **24,523 %** per un importo netto di € **65.528,62** inclusi € **10.883,38** per oneri per la sicurezza oltre IVA, come specificamente riportati nella relazione inclusa nel progetto di perizia di variante, in cui è stato rilevato un peggioramento dello stato delle pavimentazioni stradali, generatosi nel periodo temporale intercorso tra la progettazione e l'esecuzione dei lavori sulla S.P.STATUA, come di seguito indicato;-----

-aumento delle superfici interessate dal rifacimento dello strato di usura (tappeto);

-che in data **22.04.2024**, il sig. Mario Candida in qualità di Titolare dell'Operatore Economico, il Direttore dei Lavori Ing. Fabio De Santis ed il Responsabile del Progetto Ing. Crediano Salvati, funzionari tecnici del Servizio 2 del Dipartimento II, hanno sottoscritto l'Atto di Sottomissione, con il quale l'operatore economico MA.CA di CANDIDA MARIO,

C.F.:CNDMRA84A29C858H si impegna ad eseguire, senza eccezione alcuna,

i lavori previsti nel progetto di variante;

- che, ai sensi dell'art.120 comma 1 lett.c) del D.Lgs.n.36/23, la modifica contrattuale è determinata dalla sopravvenienza, in corso d'opera, di circostanze impreviste ed imprevedibili non incluse nell'appalto iniziale la stessa modifica, di cui alla perizia di variante in corso d'opera, non altera la natura generale del contratto, pertanto l'Operatore Economico è tenuto ad accettare gli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto iniziale rep.n. 12393 del 18 aprile 2024;

- che conseguentemente all'approvazione della perizia suindicata il quadro economico è stato rimodulato, quindi l'importo iniziale del contratto principale pari ad € **219.743,17** sommato alla presente perizia di variante pari ad €**65.528,62**, risulta complessivamente pari ad € **285.271,79** oltre IVA;-----

- che l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale, pertanto per le motivazioni suesposte occorre provvedere alla stipula di contratto supplementare al contratto iniziale, ai sensi dell'art.120 comma 2 del citato decreto;-----

- che in data 20.05.2024 l'Operatore Economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, parte integrante del contratto iniziale;

- che l'Operatore Economico dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro, ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla

cessazione del rapporto di lavoro.

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;

- che il Geom. Mauro Ursini, in qualità di Responsabile del Progetto con nota prot. n.CMRC 0165524 del 08-10-2024 ha dichiarato, ex art.17 comma 5 D.lgs.n.36/23, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico affidatario dei requisiti prescritti dagli artt.94-95 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art.17.5, l'affidamento è divenuto efficace; ----

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL-CNCE dell'Operatore Economico rilasciato dall'INAIL n.46100858 di protocollo con scadenza 18.02.2025, conservato in atti;-----

- che è stata acquisita la comunicazione antimafia, ex art.87 del D.lgs.159/11, tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di Roma in data 25.06.2024 prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0255338_20240625 dalla quale risulta che, a carico del suindicato Operatore economico MA.CA di CANDIDA MARIO e dei relativi soggetti di cui all' art.85 del D.Lgs.159/2011, **NON SUSSISTONO** le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/11.

CIÒ PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano

l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II Dott. Valerio DE NARDO, concede in appalto all'Operatore economico, che, a mezzo del Signor Mario CANDIDA accetta, l'esecuzione dei lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale a tratti, sostituzione barriere metalliche, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, ripristino presidi idraulici sulla S.P. 493 BRACCIANESE dal km 0+000 al km 3+000 - S.P. STATUA dal km 0+000 al km 11+200 - Cerveteri ed altri.---

- Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n.2035 del 06.06.2024:

- a) computo metrico;----
- b) atto di sottomissione;----
- c) relazione;-----
- d) quadro tecnico economico.-----

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d)** (**Allegati n. 1, 2, 3, 4**) costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche

se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli.

Art.4 – Importo del contratto

L'ammontare del presente contratto è di € **65.528,62 (euro sessantacinquemilacinquecentoventotto/62)** IVA esclusa. Il costo della manodopera per la perizia di variante è pari ad € 37.022,94. La spesa complessiva, compresa IVA è stata impegnata con Determinazione n. 2035 del 06.06.2024, del Servizio 1 del Dipartimento II da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Operatore economico.---

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante appendice n. 1 del 18.06.2024, della polizza fidejussoria n. 732135506 della CATTOLICA ASSICURAZIONI- Agenzia di Tivoli allegata al contratto iniziale, per l'importo di € 14.263,59.--La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art.117 del Codice dei Contratti pubblici.--. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)

A copertura dei rischi di cui all'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 36/23,

l'Operatore economico ha sottoscritto con la CATTOLICA

ASSICURAZIONI- Agenzia di Tivoli la polizza n. 732135784 rilasciata in

data 16.02.2024 allegata al contratto iniziale, con appendice n. 1 di precisazione

del 25.06.2024--

Art.7- Validità polizze

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate,

come indicato nelle sezioni A e B della polizza. Le predette polizze sono

conformi agli schemi approvati con D.M. n.193/2022 e D.M.n.123/2004. In

tali polizze sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore

economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio

carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di

sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra

richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione

lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi è di **45 (quarantacinque) giorni**

naturali e consecutivi da aggiungere in sequenza alla data prevista di scadenza

dei lavori principali, in considerazione anche dei tempi di approvazione della

presente variante, ai sensi dell'art. 4 dell'Atto di Sottomissione. Per il maggior

tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 18 del C.S.A.

allegato al contratto iniziale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di

procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice

Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.125 comma 1 del D.Lgs.36/23 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art.23 del C.S.A. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art. 24 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trova applicazione l'art. 29 del C.S.A., l'art.5 dell'Atto di Sottomissione e le disposizioni normative vigenti in materia.

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 51,52 e 53 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 36/23.- ---

Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza

L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover formulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il Piano Operativo di Sicurezza allegato al contratto iniziale.

Art.15- Richiamo prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Atto di Sottomissione

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto iniziale rep. n. 12393 del 18 aprile 2024 e dell'Atto di Sottomissione.---

Art.16 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso

di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico.

In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.

Art.18- Rispetto obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.

Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la

scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente P.I.A.O., Triennio 2024-2026, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitan n.25 del 29 febbraio 2024.

Art.22- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, ha designato *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico,

ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

Art. 23 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla comunicazione antimafia acquisita tramite il sistema informatico BDNA - Prefettura di Roma, prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0255338_20240625 in data 25.06.2024 ex art.87 del D.lgs.159/11, per l'operatore economico MA.CA DI CANDIDA MARIO, siano accertate cause ostative. -----

Art.24- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.25- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto e nell'Atto di Sottomissione si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in

particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto, l'Atto di Sottomissione ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto e dell'Atto di Sottomissione in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

Art.26 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la sede del Servizio 1 del Dipartimento II in viale G.Ribotta n.41- Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---

Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori componenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.36/23.-

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Mario CANDIDA

IL DIRIGENTE: firmato Valerio DE NARDO

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCILO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.13 - Subappalto

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Atto di Sottomissione

Art.16- Inadempienze contrattuali

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.23- Recesso

Art.26 – Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Mario CANDIDA.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.